



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 389

- VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. n. 382/1980;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., in particolare l'art. 7 comma 3 penultimo ed ultimo periodo;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO l'art. 19 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale”, ai sensi dell’art. 7 comma 3 ultimo periodo, della Legge n.240/2010, di cui al D.R. n. 2729 del 08.08.2014;
CONSIDERATA la necessità di un adeguamento normativo del regolamento succitato, in riferimento alla possibilità, introdotta dal D.L. n. 76/2020, di effettuare il trasferimento tra professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale anche tra docenti di qualifica diversa;
VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 novembre 2020 e del 26 novembre 2020, in merito alla modifica del “Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale” di cui al D.R. n. 2729 del 08.08.2014;

D E C R E T A

Per quanto in premessa il “Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale” di cui al D.R. n. 2729 del 08.08.2014 è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 08.02.2021

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO ATTRAVERSO SCAMBIO CONTESTUALE Art. 7
Comma 3, **penultimo ed** ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.

Articolo 1

Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, **penultimo ed** ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240 e s.m.i che recita: *La mobilità interuniversitaria e' altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.*

Articolo 2

Dichiarazione di disponibilità allo scambio

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza conforme alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari, di seguito *Ateneo*, intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico e ogni altro documento ritenuto utile.
2. Le istanze, corredate da documentazione e copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate all'Ateneo dagli interessati, preferibilmente tramite *PEC* all'indirizzo universitabari@pec.it, entro il 30 **settembre** di ogni anno.

Articolo 3

Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio da parte dei Dipartimenti

1. L'ufficio del personale competente acquisisce le istanze pervenute entro il termine di cui all'art. 2 e, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette ai Dipartimenti indicati dagli istanti entro il successivo 31 dicembre.
2. Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta le istanze di scambio in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, assistenziali, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:
 - della numerosità dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico-Disciplinare dell'istante presenti nel Dipartimento;
 - del carico didattico sostenuto dai medesimi docenti e ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
 - della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ove presenti assistenziali del dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì:
 - sul curriculum scientifico, didattico e, ove richiesta, sull'attività assistenziale dell'istante e sulla sua congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento. Laddove nel Dipartimento non vi siano docenti o ricercatori del SSD interessato, la struttura può richiedere parere dei docenti dello stesso SSD presenti in altro Dipartimento o di altra Università;

- sull'attività didattica e scientifica eventualmente svolta nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 stipulate con altri atenei;
 - sulla verifica di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Nell'eventualità che nello stesso Dipartimento il numero delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità ovvero alla valutazione comparativa in caso di soggetti interessati all'interscambio appartenenti allo stesso SSD.
 5. Nel caso in cui lo scambio contestuale non riguardi lo stesso Dipartimento, il Dipartimento che si esprime favorevolmente al trasferimento di un proprio docente o ricercatore in assenza di scambio in entrata, deve prendere espressamente atto nella relativa delibera di Consiglio che non acquisirà personale per interscambio.
 6. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta con voto favorevole della maggioranza.
 7. Sulle delibere dei Dipartimenti, entro i successivi 15 giorni, esprime parere non vincolante il Consiglio di Scuola cui eventualmente afferisce il Dipartimento.

Articolo 4

Approvazione definitiva dello scambio

1. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni delle strutture di didattica e di ricerca competenti, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore Scientifico- Disciplinare dell'istante; carico didattico sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e ricercatori) previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.
2. L'approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dai rispettivi Organi di Governo delle Università interessate tenendo conto dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al comma 1, nonché, per quanto riguarda il Senato Accademico, anche del parere dei docenti del SSD interessato, ove non si siano già espressi ai sensi dell'art.3, comma 3 e, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, della sostenibilità finanziaria.
3. Il procedimento di approvazione definitiva della proposta di interscambio deve concludersi entro il successivo 31 luglio.
4. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo **ottobre** successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Articolo 5

Norma finale

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.